COMUNE DI TRENTO

Servizio Welfare e coesione sociale
Ufficio gestione e promozione sociale
Sede: Via Bronzetti, 1 - 38123 Trento
tel. 0461 884477 I fax 0461 884497
servizio.welfare@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun mar mer: 8.30/12.30 - gio: 10.00/12.00 – 13.30/16.00 – ven: 8.30/12.00

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

AVVISO PUBBLICO

ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI, INTERVENTI ED OPPORTUNITA' PER BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE".

CUP D29I22000710002

Premesso che

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata Convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto del protocollo al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Welfare e Coesione sociale;

Richiamati:

- Artt. 97 e 118 della Costituzione;
- Direttiva 24/2014/UE, considerando n. 114 e, in particolare, l'art.1, comma 4;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e legge provinciale n. 23 del 1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore)

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- Linee guida ANAC n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti dei servizi sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- Legge provinciale 13 febbraio 1992, n.8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato);
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n.13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
- D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n.13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale), modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg;
- "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" della Provincia di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020;
- "Linee guida" sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali nella Provincia di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020;

richiamati inoltre:

- la determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/92 del 16.03.2022 di conclusione del procedimento di co-programmazione in relazione agli interventi per bambini/e, ragazzi/e e famiglie ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3, comma 4 della L.p. 13/2007 e di approvazione della relazione finale ;
- la delibera di Consiglio comunale n.108 del 27 luglio 2022 di Pianificazione delle procedure per l'affidamento/finanziamento dei servizi socio assistenziali di livello locale;

tenuto conto dei seguenti documenti e provvedimenti di riferimento:

- Nurturing Care per lo sviluppo infantile precoce World Health Organization, 2018;
- MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità", recepite con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2050/2019;
- 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 educazione, equità, empowerment, in attuazione della Raccomandazione del 14/06/2021 della European Child Guarantee;
- Piano degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni", Istituto degli Innocenti di Firenze, aprile 2022 ;

- Piano nazionale per la famiglia - Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, 2022;
- Piano sociale del territorio val d'Adige 2014 ;
- Linee programmatiche di mandato 2020-2025, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 159 del 11 dicembre 2020;
- Documento Unico di Programmazione del Comune di Trento per il triennio 2022-2024

Visto che

- tale contesto normativo e programmatorio consente all'Amministrazione locale di adottare lo strumento della coprogettazione quale procedura per addivenire ad un sistema integrato di servizi, interventi ed opportunità per bambini, giovani e famiglie che preveda, oltre all'affidamento e all'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche un insieme articolato di interventi territoriali, anche innovativi e sperimentali, che si ritengono essere realizzabili solo attraverso modalità di progettazione partecipata in una partnership tra pubblico e privato;
- tale modalità pare essere la più adatta per perseguire le finalità e gli obiettivi condivisi nel percorso di co-programmazione con gli Enti di terzo settore, in quanto idonea ad alimentare un modello di welfare plurale e collaborativo tra l'Ente pubblico e gli Enti del Terzo settore quali portatori di competenze progettuali, organizzative ed operative necessarie alla costruzione e realizzazione di un sistema di interventi appropriato e rispondente a bisogni tradizionali, ma anche nuovi ed emergenti, di bambini, giovani e famiglie.

Il Comune di Trento, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 315 del 28.11.2022

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo settore che manifestino la disponibilità alla coprogettazione del "Sistema integrato di servizi, interventi ed opportunità a favore di bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige" così come delineato nei successivi articoli:

Sommario:

ART. 1 – FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE
ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE
ART. 4 – DURATA DELLA GESTIONE
ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO
ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

ART. 7 – TAVOLI DI COPROGETTAZIONE
ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE, PARTECIPAZIONE DI ETS IN FORMA ASSOCIATIVA E PARTNER DI SOSTEGNO
ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ART. 12 – IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ART. 13 – REGOLARIZZAZIONI E INTEGRAZIONI
ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
ART. 15 – COPROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE
ART. 16 – VERIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 17 – PERSONALE IMPIEGATO E APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE
ART. 18 – ONERI DIVERSI A CARICO DEI PARTNER
ART. 19 – ASSICURAZIONI
ART. 20 – GARANZIE
ART. 21 – INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE
ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 23 – AVVERTENZE
ART. 24 – INFORMAZIONI
ART. 25 – CHIARIMENTI
ART. 26 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 27 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 - FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema integrato di interventi per bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige che preveda, oltre all'affidamento e all'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche un insieme articolato di interventi anche innovativi e sperimentali che si ritengono essere realizzabili solo attraverso modalità di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Le attività di progetto non costituiscono esclusivamente delle specifiche prestazioni a favore di utenti, ma prevedono la realizzazione di un complesso sistema di luoghi e modelli organizzativi che favoriscano e accompagnino lo sviluppo di legami sociali e dove ognuno è considerato non solo beneficiario di servizi bensì anche potenziale soggetto attivo della comunità locale.

La conclusione del procedimento prevede la selezione e l'individuazione di un soggetto partner per ognuna delle 3 linee progettuali, così come descritte nel Progetto di massima (Allegato 1), con il quale sviluppare le attività di coprogettazione e successivamente la realizzazione dei servizi, interventi ed opportunità previsti dal progetto.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE

Le "*Linee programmatiche di mandato 2020-2025*" esprimono gli indirizzi strategici del Comune di Trento e rappresentano le direttrici fondamentali verso cui l'Ente orienta la propria azione. Il programma di governo ruota intorno all'idea di una città responsabile solidale e dinamica. Il percorso da avviare per concretizzarla si sviluppa intorno ad alcuni valori fondamentali tra cui quelli di welfare dinamico, di inclusione, partecipazione, sostenibilità, comunità, innovazione, coesione, prossimità ed integrazione.
In tale contesto viene, tra l'altro, evidenziato che dal punto di vista sociale è importante impegnarsi a tenere insieme generazioni, quartieri, diversità, provenienze. La città non è un arcipelago, non va dispersa e non deve perdere la sua fisionomia unitaria. Vi è la consapevolezza che la città ha bisogno di connessioni e di continuità, non di segmentazioni e settorialità.
Si ritiene essenziale un nuovo patto, una "connessione intelligente" tra le forze private e le istituzioni pubbliche, che imposti la crescita della città su un modello di innovazione aperta, capace di valorizzare le caratteristiche del tessuto produttivo, anche attraverso partnership e collaborazioni nella progettazione di interventi per la città. Si vogliono disegnare nuove strategie nella direzione di un welfare dinamico, capace di intercettare le nuove emergenze e di rimodulare le proprie risposte a seconda delle esigenze contingenti, attraverso un dialogo costruttivo con il privato sociale per coprogettare servizi ed interventi efficaci ed aderenti ai bisogni.

Da questi indirizzi derivano gli obiettivi strategici delineati nel *Documento Unico di Programmazione del Comune di Trento* che, per il triennio 2022-2024, disegna un programma di politiche sociali e familiari che ribadisce la centralità della famiglia e la necessità di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni sociali per un nuovo welfare che sperimenti percorsi e progetti in una logica di politiche attive e generative.
L'azione è indirizzata alla centralità della dimensione comunitaria, alla qualità della vita e delle relazioni, a trasformare gli interventi di sostegno nei confronti delle situazioni di bisogno in occasioni per concretizzare una città solidale, a misura di persone, capace di prendersi cura di sé e di interpretare e rispondere alle proprie domande.

La pianificazione mira in particolare a:
- promuovere le politiche a favore delle famiglie in una logica di sistema integrato, favorendo interventi e progetti volti a prevenire il disagio giovanile, sostenendo l'azione degli adulti significativi e lo sviluppo di una cultura del dialogo inter-generazionale e inter-culturale;
- investire sui servizi a sostegno della natalità e della famiglia, promuovendo progetti rivolti alla prevenzione delle situazioni di debolezza e fragilità delle famiglie e di rinforzo alle competenze dei genitori;
- rafforzare le funzioni centrali di regia, coordinamento e sviluppo dei servizi attuando le azioni previste nel Piano sociale, in collaborazione con la Provincia e l'Azienda sanitaria.

Per quanto riguarda le Politiche giovanili la linea programmatica è improntata a:

- garantire ai giovani la possibilità di esprimersi ed essere protagonisti del proprio progetto di vita e della vita cittadina, promuovendo iniziative per una città a misura dei bambini e delle bambine e sostenendo in un'ottica di generatività e innovazione sociale opportunità di socializzazione, inclusione sociale e conciliazione famiglia-lavoro;
- promuovere il benessere, l'inclusione dei giovani e la cittadinanza attiva globale, attraverso iniziative mirate a favorire stili di vita sani e a valorizzare la valenza educativa e di inclusione sociale dello sport;
- rafforzare il rapporto città-scuola, promuovendo patti ed alleanze educative.

Anche il *Piano sociale del Territorio Val d'Adige*, documento guida di programmazione delle politiche sociali del territorio, offre precisi indirizzi gestionali ed indica le priorità di intervento.
In particolare sollecita a ridefinire e a rendere organica l'offerta di sostegno alla funzione educativa, a favorire lo sviluppo dell'identità e l'autonomia di bambini adolescenti e giovani ed invita a promuovere il senso civico e l'appartenenza sociale e comunitaria, rivolgendo attenzione alle disuguaglianze dovute a fattori di appartenenza familiare e culturale.
Spinge all'attivazione del territorio quale attore nodale per lo sviluppo di interventi sociali, dentro una logica che valorizza il ruolo delle famiglie e della comunità.
Mira infine a rafforzare l'alleanza tra scuola, famiglia e territorio, anche individuando forme di utilizzo di spazi territorialmente distribuiti in cui coinvolgere direttamente i destinatari degli interventi e prospetta la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva per minori e giovani.

Il *"Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-23*" e le Linee di indirizzo nazionali *"L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*" recepite dalla Provincia di Trento come prassi operativa dei servizi sociali del Trentino individuano i livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale e prescrivono ai territori l'attuazione di un sistema di servizi integrato ed articolato attorno alle aree della promozione, prevenzione e protezione dove trovano rilevanza gli interventi di protezione e cura delle situazioni vulnerabili e tutti gli interventi che promuovono condizioni idonee alla crescita e che prevengono i rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo delle giovani generazioni.

Pur in presenza di tali documenti di pianificazione e programmazione a supporto dell'azione di governo, l'Amministrazione comunale, riconoscendo nell'attuale periodo storico un avvenuto cambio di paradigma nei rapporti fra pubblico e privato, transitato, nel corso degli ultimi anni, da logiche competitive a logiche di partnership, ha ritenuto di cogliere l'opportunità offerta dai nuovi e collaborativi strumenti di policy per attivare, nell'ambito degli interventi a favore di bambini, giovani e famiglie, una specifica *procedura di co-programmazione* coinvolgendo gli Enti di terzo settore così come altri interlocutori dell'Amministrazione attraverso la costruzione condivisa delle politiche pubbliche. In particolare ha ritenuto ragionevole e funzionale alla cura degli interessi

pubblici favorire il contributo proattivo degli Enti di Terzo settore nonché quello di soggetti diversi dagli ETS con particolare riferimento ad altri Enti pubblici (Istituzioni scolastiche, Azienda Sanitaria...) e a soggetti privati, valorizzando conoscenze e competenze distintive e specifiche di ogni soggetto anche in termini di vicinanza e prossimità ai bisogni espressi, conoscenza del territorio e attitudine a lavorare in rete con gli attori della Comunità locale.
Ciò ha permesso di giungere ad una definizione condivisa e allargata di orientamenti e priorità di azione nell'ambito di riferimento ed alla costruzione di un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti al Tavolo di coprogrammazione, quale espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L'esito del percorso marca una chiara direzione degli interventi da attuare e ribadisce quanto già espresso dalle Linee di indirizzo nazionali rispetto alla necessità di promuovere l'integrazione fra la funzione di prevenzione, protezione e promozione nell'ottica dell'inclusività e nell'ottica della continuità degli interventi a partire dai primi anni di vita.
Delinea inoltre precise modalità di approccio alla realizzazione degli interventi che si traducono in indirizzi e strategie di azione considerati prioritari e irrinunciabili. Considera nodale valorizzare famiglia, bambini e ragazzi quale risorsa in ottica partecipativa e proattiva così come sviluppare il volontariato, le reti, la collaborazione fra soggetti/attori del territorio con un approccio multidisciplinare. Indica inoltre l'opportunità di valorizzare la fruizione di contesti e spazi di vita già vissuti da bambini ragazzi e famiglie e giovani per favorire processi di inclusione di quanti esprimono maggiori elementi di vulnerabilità.
Non ultimo, impegna a garantire accessibilità agli interventi e alle opportunità anche in termini di equità economica per i cittadini, in termini informativi e in termini di prossimità.
Individua infine, in via prioritaria, alcuni interventi, tra cui oggetto del presente avviso sono:

– per famiglie, bambini e ragazzi:
  - gli interventi territoriali socio-educativi e di supporto allo studio in contesti di vita di prossimità;
  - gli interventi per favorire la socialità;
  - gli interventi di accompagnamento alla genitorialità e di contrasto alla povertà educativa, accessibili a tutti, in contesti di vita di prossimità;
  - gli interventi diffusi, flessibili e multidisciplinari sul territorio anche in luoghi non dedicati e in contesti inediti;
  - gli interventi per favorire la conciliazione famiglia-lavoro anche collegati ai servizi educativi e/o aggregativi, diffusi, flessibili, accessibili, economicamente equi;
  - gli interventi di ascolto e aiuto alla dimensione emotiva e psico-sociale della persona anche per prevenire forme di conflittualità e violenza.

- per ragazzi e giovani adulti:
  - esperienze, progetti e/o servizi che prevedano luoghi e momenti di ascolto, processi di co-costruzione con i giovani stessi e la loro azione proattiva;
  - forme di aggregazione che si traducano anche in esperienze di impegno di cittadinanza attiva;
  - progettualità a favore di giovani che si trovano in condizione di NEET.

La sfida che l'Amministrazione intende cogliere è quindi quella di puntare alla costruzione di un "sistema di servizi, interventi ed opportunità per bambini, giovani e famiglie" capace di rispondere in maniera integrata ai problemi sociali che riguardano trasversalmente le persone, per garantire, da un lato, il soddisfacimento dei livelli prestazionali essenziali dei servizi sociali attraverso una rinnovata attenzione alle determinanti ed alle dimensioni della vulnerabilità, e dall'altro la realizzazione di un insieme di interventi, progetti, azioni che puntino a costruire, insieme ai cittadini ed alle organizzazioni formali ed informali del territorio, opportunità di prevenzione e risposta ai problemi, mediante l'attivazione di relazioni e legami sociali, per la costruzione graduale di un sistema di welfare dove ogni persona è soggetto attivo della comunità.

ART. 3 - OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di servizi, interventi ed opportunità denominata "SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI, INTERVENTI ED OPPORTUNITA' PER BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE" da attuarsi in termini di partnership tra l'Ente pubblico e i soggetti a questo scopo individuati.

La coprogettazione deve essere sviluppata nell'ambito dei confini stabiliti:

- dal Progetto di massima con il quale vengono definiti gli elementi principali della coprogettazione relativamente a tre distinte linee progettuali:
  - linea A) - Spazi aperti di comunita';
  - linea B) - Interventi trasversali per e con le famiglie;
  - linea C) - Interventi trasversali per e con adolescenti e giovani;

- dalle risorse messe a disposizione dall'Ente pubblico e dagli Enti partner, che possono essere:
  - risorse economiche proprie o di altro soggetto ma comunque destinate al progetto;
  - beni mobili o immobili conferiti nella coprogettazione;
  - risorse umane.

Nel successivo art. 6, nonché nell'allegato Progetto di massima (Allegato 1), sono indicate le risorse messe a disposizione dall'Ente pubblico; in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla coprogettazione i soggetti proponenti devono

dettagliare le risorse (economiche e non) che mettono a disposizione del presente progetto.
Ciascun Ente proponente, tenuto conto dell'assetto attuale dei servizi ed interventi a favore di bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige, deve elaborare la proposta progettuale in un'ottica evolutiva e di innovazione del sistema alla luce delle indicazioni emerse nel percorso di coprogrammazione.

É fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione dei servizi, interventi ed opportunità proposti.

Con riferimento alla linea progettuale scelta, l'Ente proponente deve presentare con le modalità previste dall'art.11:

- una proposta di Progetto dettagliato di interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi generali e specifici del Progetto di massima (Allegato 1);
- un Piano economico coerente con le indicazioni fornite nel presente Avviso e secondo il modello allegato (Allegato 2);

Nel corso della coprogettazione, qualora emergessero eventualità impreviste o nuovi bisogni, l'attività oggetto della coprogettazione potrà essere rivista e/o integrata con le modalità ed i limiti previsti dal successivo art. 6.

ART. 4 - DURATA DELLA GESTIONE

La convenzione relativa alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Comune di Trento e i tre soggetti coprogettanti, uno per ciascuna linea progettuale, ha durata di tre anni con decorrenza 01/09/2023.
Al termine dei tre anni l'accordo può essere ulteriormente prorogato di ulteriori tre anni, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione.

L'eventuale mancato rinnovo da parte del Comune è comunicato con almeno sei mesi di anticipo.
Al termine dei sei anni la convenzione può eventualmente essere prorogata per un massimo di sei mesi per consentire la valutazione dei risultati conseguiti e la definizione delle condizioni per l'avvio della nuova procedura di affidamento degli interventi.
Stante le caratteristiche del progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste dal presente Avviso, la durata della coprogettazione può essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, ferma restando la necessità di adeguare le attività e modificare la convenzione.

E' fatta salva per il Comune di Trento la facoltà di disporre la cessazione dei servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.

ART. 5 - QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

Il Progetto di massima (Allegato 1) rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e ne definisce oggetto, bisogni e destinatari, finalità, obiettivi generali e specifici, risorse e sistema di governance.

In considerazione della complessità del sistema che si intende promuovere, il Progetto di massima consta di tre distinte linee progettuali denominate rispettivamente:

- linea A) - Spazi aperti di comunità;
- linea B) - Interventi trasversali per e con le famiglie;
- linea C) - Interventi trasversali per e con adolescenti e giovani.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare gli Enti proponenti alla predisposizione di proposte progettuali che saranno valutate dall'Ente pubblico ai fini della scelta dei soggetti partner per la fase di coprogettazione.

ART. 6 - RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Il budget di progetto complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi, interventi e opportunità, è finanziato nel seguente modo:

1) con risorse economiche messe a disposizione dai partner e funzionali alla realizzazione del progetto (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse finanziarie derivanti da fonti di propria pertinenza e destinate al progetto, quote di compartecipazione richieste ai beneficiari..) per una quota minima pari al 5%;

2) con risorse economiche messe a disposizione dall'Ente pubblico:
a) per un importo annuo di euro 2.940.000,00 quali risorse finanziarie massime rimborsabili per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione.
Per ciascuna linea progettuale tali risorse ammontano rispettivamente ;

- per la linea A) a 1.918.000 euro;
- per la linea B) a 270.000 euro;
- per la linea C) a 752.000 euro.

b) per il valore delle sedi che vengono messe a disposizione dall'Ente pubblico ed individuate nel Progetto di massima (Allegato 1);

3) con eventuali risorse economiche messe a disposizione da soggetti terzi (es. Unione Europea, Stato, Regione, Fondazioni, ecc...). A tal fine si specifica che tutti gli Enti partner di coprogettazione possono intraprendere congiuntamente le azioni di raccolta fondi o tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto.

In particolare, l'importo di cui al punto 2 lettera a) del presente articolo, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi .
Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo viene erogato - alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto partner per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

Possono altresì essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari delle attività proposte e, in tal caso, devono essere indicate l'articolazione e le modalità di riscossione.
Le quote di compartecipazione eventualmente richieste ai beneficiari devono essere formulate sulla base di parametri equitativi, anche con modalità modulari e/o innovative, ma uniformi per tutto il Territorio Val d'Adige.

Nel corso della coprogettazione, a fronte di eventualità impreviste o all'emergere di nuovi bisogni la cui lettura ed analisi sia condivisa dai partner, i partner stessi, di comune accordo, possono decidere di ampliare o integrare i servizi e gli interventi su una o più linee progettuali - fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del finanziamento messo a disposizione dall'Ente pubblico per ciascuna linea di coprogettazione - e, contestualmente, rideterminare l'entità della contribuzione di ciascun partner. Tale limite non si applica alla quota di cofinanziamento conferita dal soggetto partner di Terzo settore.
In accordo con il Comune di Trento, nelle sedi e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente pubblico i soggetti partner possono realizzare attività integrative a quelle oggetto di coprogettazione, anche sul libero mercato, coerenti con l'oggetto della coprogettazione. In tal caso, è onere dei soggetti stessi tenere una contabilità separata e specifica per ogni attività che evidenzi eventuali avanzi derivanti dalla stessa. Gli avanzi devono necessariamente essere rendicontati nel bilancio della coprogettazione quali risorse proprie del partner destinate alla coprogettazione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i. e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza.

ART. 7 - TAVOLI DI COPROGETTAZIONE

La coprogettazione, quale metodologia di attività collaborativa, non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma è utilizzata nel corso dello sviluppo dell'intero progetto.
A seguito della scelta di un singolo soggetto partner per ogni linea, è costituito, per ciascuna linea, un Tavolo di coprogettazione, quale strumento di regia stabile per tutta la durata della convenzione.

Per favorire il raccordo tra le tre linee progettuali è costituita inoltre una Cabina di regia e monitoraggio unica per il sistema integrato.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia quindi - per ciascuna linea progettuale - in due momenti distinti:
1) immediatamente successivo al momento della scelta del partner: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da implementare quale esito del confronto tra Ente pubblico ed Ente partner a partire dal Progetto di massima di cui all'Allegato 1) e dalla conseguente progettazione di dettaglio sviluppata dal partner. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto.
Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate e, in caso di accordo tra i componenti del Tavolo, il verbale redatto ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 costituisce accordo integrativo del provvedimento finale del Comune di Trento (c.d. accordo procedimentale). L'attività del Tavolo di coprogettazione assolve alla fase del procedimento di coprogettazione rappresentata al punto 2) del successivo art. 10.

2) a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi di cui al punto 3) del successivo art. 10: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione attivo per tutta la durata della convenzione.
Il Tavolo monitora il percorso, valuta gli esiti dell'attività e, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni, può intervenire nell'affinamento del progetto in relazione ad elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Gli sono quindi affidate funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione in una logica circolare.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE, PARTECIPAZIONE DI ETS IN FORMA ASSOCIATIVA E PARTNER DI SOSTEGNO

Possono presentare istanza a partecipare alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo settore, così come individuati all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, sia in forma singola che in forma associativa, anche temporanea, di più soggetti.
All'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione, il raggruppamento in forma associativa può essere già stipulato formalmente o, in alternativa, dichiarato e specificato in carta semplice con l'impegno di addivenire a formalizzazione entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione dei progetti definitivi di cui al punto 3) dell'art.10.
La mancata regolarizzazione entro il termine di cui sopra comporta l'esclusione del soggetto selezionato dal procedimento di coprogettazione.
Nel corso della coprogettazione la composizione degli enti raggruppati in forma associativa può mutare anche a motivo della partecipazione di nuovi aderenti.

Si evidenzia inoltre che, al fine di sostenere la massima partecipazione, in special modo da parte di Enti e soggetti di minore strutturazione e/o di codificazione formale, l'Ente proponente - singolo o in forma associativa - può documentare la presenza di ulteriori soggetti (istituzionali e non, pubblici e privati profit e/o non profit) in qualità di "partner di sostegno".

In presenza di partnership di sostegno, all'istanza di partecipazione devono essere allegate le schede di adesione secondo quanto previsto all'art.11, punto A.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di coprogettazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 applicato per analogia, per quanto compatibili;

b) di idoneità professionale
In particolare:
in caso di partecipazione in forma singola:

- per la linea A: accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per l'aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità - ambito semiresidenziale" e per la tipologia di servizio "Servizi territoriali ";
- per la linea B: accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per le seguenti tipologie di servizi: "Servizi territoriali" e "Sportello sociale ";
- per la linea C: accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per le seguenti tipologie di servizi: "Servizi territoriali".

in caso di forma associativa, anche temporanea, di più soggetti:

- per la linea A: almeno il capofila con accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per l'aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità – ambito semiresidenziale" e per la tipologia di servizio "Servizi territoriali";
- per la linea B: almeno il capofila con accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per le seguenti tipologie di servizi: "Servizi territoriali" e "Sportello sociale";
- per la linea C: almeno il capofila con accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per la seguente tipologie di servizio: "Servizi territoriali".

I soggetti privi di accreditamento provinciale che intendessero partecipare al raggruppamento dovranno essere iscritti, o aver presentato domanda di iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del CTS;
Le Onlus prive di accreditamento provinciale che intendessero partecipare al

raggruppamento dovranno essere iscritte all'Anagrafe Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore e dell'art. 38, comma 3 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Rimane inteso che:

- i servizi specificatamente previsti dal Catalogo provinciale possono essere svolti solo da Enti accreditati per lo specifico servizio;
- i soggetti privi di accreditamento provinciale o accreditati su aggregazioni funzionali e/o tipologie di servizio diverse da quelle sopra indicate, possono svolgere interventi non specificatamente contemplati dal Catalogo;
- per i soggetti che alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'istanza di partecipazione, pur avendo presentato apposita richiesta presso gli Uffici competenti, fossero privi dell'accreditamento definitivo ed intendessero gestire i servizi previsti dal Catalogo, è concessa la possibilità di perfezionare l'iter di accreditamento definitivo entro la data di approvazione dei progetti definitivi di cui al punto 3) del successivo art. 10.

c) di capacità economico-finanziaria

E' richiesto di aver svolto nel triennio 2019-2021 attività a favore di bambini, ragazzi e famiglie per un importo non inferiore a:

- per la linea A) a euro 1.500.000,00;
- per la linea B) a euro 200.000,00;
- per la linea C) a euro 600.000,00.

In caso di forma associativa il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

E' fatto divieto ai soggetti proponenti di:

- partecipare quale capofila alla selezione su più di una linea progettuale;
- partecipare alla selezione su una stessa linea (A o B o C) in più di una forma associativa, ovvero di partecipare in forma individuale qualora partecipino alla selezione sulla medesima linea in forma associativa;
- partecipare alla selezione su più di due linee progettuali, sia in forma singola che in forma associativa.

ART. 10 - MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolge in fasi distinte:

1. selezione, per ciascuna delle tre linee progettuali, di un unico partner al fine dell'avvio della successiva fase di cui al punto 2). Per ciascuna linea progettuale, con le modalità e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.14, è individuato quale partner il soggetto che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi della parte "Progetto" e della parte "Piano economico".

La fase di selezione può anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse.
Il Comune di Trento si riserva la facoltà di procedere con la selezione e con le successive fasi anche nel caso in cui pervengano istanze di partecipazione riferite ad una sola o a due linee progettuali e di non procedere qualora nessuna proposta progettuale raggiunga il punteggio minimo di cui al successivo art. 14.

2. coprogettazione, su ognuna delle tre linee progettuali, con la possibilità di apportare variazioni alle proposte progettuali presentate.
Per ciascuna linea progettuale viene redatto il progetto definitivo attraverso l'attività del Tavolo di coprogettazione tra i referenti del Comune di Trento e i referenti del soggetto selezionato. La procedura prende come base il progetto presentato e procede alla sua discussione critica, alla definizione di eventuali variazioni ed integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:
- modalità di realizzazione del progetto e dei singoli servizi e interventi;
- modalità di attuazione della governance di progetto;
- modalità di valutazione degli interventi;
- definizione di dettaglio del piano economico, con particolare riferimento al piano economico relativo all'anno 2023.

I singoli Tavoli sono composti dal Responsabile del procedimento dell'Ente pubblico o suo delegato, dai rappresentanti dell'Ente pubblico per l'ambito di riferimento, dal referente dell'Ente partner, da altri referenti individuati dall'Ente partner.
Possono partecipare ai Tavoli di coprogettazione anche referenti di Enti filantropici o di altri Enti interessati all'iniziativa, su invito del Comune o a seguito di richiesta diretta da parte degli stessi interessati.

3. approvazione dei tre progetti definitivi costituenti il SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI, INTERVENTI ED OPPORTUNITA' PER BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE" e dello schema di convenzione tra il Comune di Trento ed i tre Enti partner.

4. stipula della convenzione tra il Comune di Trento e i tre Enti partner, uno per ciascuna linea progettuale, previa verifica dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti medesimi.
Ai soggetti partner può essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase di cui al punto 3) del presente articolo, anche nelle more della stipula della convenzione.
Il Comune di Trento si riserva la facoltà di stipulare la convenzione con riguardo anche ad una sola oppure a sole due linee progettuali qualora per una o più delle restanti linee la fase di coprogettazione non arrivasse a positiva conclusione.
Il Comune di Trento si riserva inoltre, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno sei mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che i partner

possano per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento. E' fatta salva comunque la facoltà di disporre la cessazione di servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila in caso di forme associative se già costituite (Allegato 3)

entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2023
via PEC all'indirizzo: servizio.welfare@pec.comune.trento.it
con oggetto: "Istanza di partecipazione alla coprogettazione per bambini, giovani e famiglie".

Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.

A pena di esclusione all'istanza deve essere allegata la seguente documentazione con le modalità di seguito indicate:

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi (Allegato 4) ;
- dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti che eventualmente intendono associarsi, come indicato all'art. 9 (Allegato 5);
- eventuali schede di adesione di partner di sostegno sottoscritte dal rappresentante legale con l'attestazione della disponibilità alla partnership, la definizione dei ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività (Allegato 6);
- eventuali copie dei documenti di identità dei soggetti sottoscrittori, se la documentazione dei punti precedenti non viene firmata digitalmente.

B. PROGETTO

Il Progetto deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

L'articolazione del Progetto deve rispettare il seguente schema in quanto corrispondente ai criteri di valutazione e relativi indicatori di cui all'Allegato 7):

A) Visione strategica e modalità di implementazione degli elementi progettuali minimi indicati dal progetto di massima;
B) Modello di partnership e reti di collaborazione nonché valorizzazione di risorse e contesti di collaborazione già esistenti (tavoli, alleanze, distretti);
C) Elementi progettuali e metodologie di lavoro innovative e/o sperimentali;
D) Illustrazione e articolazione del progetto con riferimento a servizi, interventi, azioni, risorse umane e strumentali, tempistica, risultati attesi;
E) Metodologie operative e strategie di azione per il raggiungimento degli obiettivi;
F) Modello organizzativo interno con riferimento alla suddivisione del lavoro, al coordinamento interno e al sistema informativo e decisionale;
G) Modello di monitoraggio e verifica degli interventi;
H) Piano di sviluppo formativo del personale;
I) Ipotesi di modalità di interconnessione tra le tre linee progettuali;
J) Interventi o opportunità aggiuntivi;
K) Illustrazione di un sistema di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari;
L) Individuazione e illustrazione di eventuali elementi che si ritengono determinare un valore aggiunto al progetto presentato (in termini di generatività, di beni relazionali, capitale sociale, responsabilità..).

Si invita il soggetto proponente a presentare un documento in formato A4, carattere Arial 11 interlinea 1,15, composto da:
– non più di 40 facciate per la linea A;
– non più di 25 facciate per la linea B;
– non più di 25 facciate per la linea C.
Il documento deve essere sintetico e redatto anche utilizzando strumenti visivi e grafici per facilitare la lettura della proposta.

C. PIANO ECONOMICO
Il soggetto proponente deve redigere un Piano economico (comprensivo di foglio “Personale”) con riferimento ad una teorica annualità di 12 mesi - corredato da una relazione finanziaria illustrativa - compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Allegato 2 – Piano economico) contenente i dettagli della composizione delle spese e delle entrate della coprogettazione.
Il Piano economico relativo all’anno 2023 viene definito in sede di coprogettazione e si configura come la rideterminazione nella misura di 4/12 del Piano economico annuale.

Nel Piano economico vanno evidenziate le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive messe a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto.
Le entrate vanno indicate distinguendo tra entrate proprie dell’Ente proponente, entrate provenienti da soggetti terzi (partecipazione a bandi, compartecipazione beneficiari dei servizi/interventi, ecc.), valorizzazione del volontariato e valorizzazione di sedi.
Sono considerate ammissibili al contributo solamente le spese ritenute funzionali al

perseguimento degli obiettivi del presente Avviso e rientranti nelle seguenti macrocategorie di spesa:

- costi per il personale (compresa la formazione, la riqualificazione, l'aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto);
- costi derivanti dall'utilizzo degli immobili e delle attrezzature (es. eventuali utenze);
- acquisti di piccole attrezzature e arredi per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- acquisti di materiale di consumo;
- costi indiretti di gestione e amministrazione.

Con riferimento alle spese del personale deve essere compilato il foglio "Personale" nel quale sono richiesti i dati concernenti le qualifiche professionali impiegate, il livello di inquadramento, il monte ore proposto e il relativo costo annuo.
I costi indiretti di gestione e amministrazione, alla cui voce sono riconducibili spese quali, a titolo di esempio, spese amministrative, legali, di back office ecc. non devono superare il 14% dei costi diretti di funzionamento, dati dalla somma dei costi del personale, costi derivanti dalla gestione degli immobili e delle attrezzature direttamente utilizzate per l'attività, dall'acquisto di piccole attrezzature e materiale di consumo.

La documentazione allegata deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, **pena l'esclusione**. Si fa presente che solo l'istanza non deve essere protetta da password e che la stessa non deve essere contenuta nella cartella protetta. La password deve essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e coesione sociale a partire **dal giorno 9 marzo 2023 fino al giorno 13 marzo 2023 alle ore 10.00, pena l'esclusione dalla procedura selettiva**.

Le istanze pervenute oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo non verranno ammesse alla valutazione, quindi dichiarate inammissibili salvo quanto indicato nel successivo art. 13.

ART. 12 - IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Avviso sono irricevibili le istanze di partecipazione che:

a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 11;
b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 11;
c) sono prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le istanze di partecipazione prive della documentazione di cui all'art. 11.

Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare all'istanza si rimanda al successivo art. 13.

ART. 13 - REGOLARIZZAZIONI E INTEGRAZIONI

Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- richiedere informazioni e chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

In caso di mancato inoltro di quanto richiesto entro il termine assegnato, il Servizio Welfare e coesione sociale conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale (Progetto e Piano economico) è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dalla Responsabile del procedimento dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11, ed è articolata in base ai seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	**PUNTEGGIO MASSIMO**
1) PROGETTO	90
2) PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	**100**

1) PROGETTO
L'esame della documentazione amministrativa è effettuato con le modalità e in data che verrà comunicata in seguito.
L'Ente proponente deve articolare il progetto secondo lo schema illustrato al precedente art.11, punto B.
Stante la centralità degli aspetti qualitativi del Progetto, per il buon funzionamento degli interventi previsti dal presente Avviso non si procederà alla valutazione del Piano economico qualora sia stato conseguito un punteggio inferiore ai 50/90 punti per il Progetto.

2) PIANO ECONOMICO
Il Piano economico deve essere presentato sul modello allegato al presente Avviso (Allegato 2) e predisposto con le modalità ed i vincoli di cui all'art.11, punto B.

La Commissione valuta i progetti presentati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, applicando i parametri e i punteggi massimi attribuibili riportati nell'Allegato 7) al presente Avviso.
Per essere ammessi al Tavolo di coprogettazione le proposte progettuali devono raggiungere un punteggio complessivo minimo di 55 punti sui 100 attribuibili in sede di valutazione, di cui almeno 50 punti per la parte "Progetto" e almeno 5 punti per la parte "Piano economico".

ART. 15 - COPROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta dei partner secondo i criteri di cui al precedente art. 14 sono convocati i Tavoli di coprogettazione composti dal Responsabile del procedimento dell'Ente pubblico o suo delegato, dai rappresentanti dell'Ente pubblico per l'ambito di riferimento, dal referente del soggetto partner, da altri referenti individuati dal soggetto partner.
Possono partecipare ai Tavoli di coprogettazione anche referenti di Enti filantropici o di altri Enti interessati all'iniziativa su invito del Comune o a seguito di richiesta diretta da parte degli stessi interessati.
I Tavoli di coprogettazione procedono alla realizzazione della fase di cui al punto 2) dell'art. 10.
Essa consiste nella discussione critica della proposta progettuale presentata e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente Avviso, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi, dei termini e delle modalità della rendicontazione economica e sociale di cui all'art.16.
Per ciascuna linea progettuale, congiuntamente alla definizione finale del progetto, si procede alla redazione di un quadro di dettaglio relativo all'impiego del budget di progetto complessivo ed alla definizione del Piano economico relativo all'anno 2023, nella misura di 4/12 del Piano economico annuale.

Ai fini della costruzione del sistema integrato, nel corso della coprogettazione si prevedono - tramite uno specifico Tavolo di raccordo - incontri per la definizione delle connessioni e della collaborazione tra le tre linee A), B) e C) .

I servizi, interventi ed opportunità definiti in sede di coprogettazione per ciascuna delle tre linee progettuali saranno regolati da un'unica apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nelle proposte progettuali presentate dai soggetti selezionati, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'Ente pubblico ed i tre soggetti partner.

L'Ente pubblico quindi, successivamente all'approvazione, come previsto al punto 3 dell'art.10, dei tre progetti definitivi costituenti il Sistema integrato di servizi, interventi ed opportunita' per bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige" e dello

schema di convenzione, invita i tre Enti partner a :

- stipulare l'apposita convenzione,
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali,
- produrre, nel caso in cui il soggetto partner sia un raggruppamento non ancora costituito, il relativo atto costitutivo e formalizzare la forma associativa secondo i termini e le modalità di cui all'art. 8;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO, valevole anche per il rischio locativo, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 19;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 20.

Nella convenzione sono previsti, fra l'altro:

- i soggetti dell'accordo;
- la durata del rapporto;
- le attività che devono essere svolte da parte degli Enti partner, i reciproci impegni, gli obblighi e le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane e materiali, messe a disposizione dall'Ente pubblico e dagli Enti partner nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste agli Enti partner tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese e le modalità di pagamento del contributo, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 16;
- i limiti e le modalità di revisione e/o integrazione della convenzione stessa nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;
- le modalità di valutazione dell'andamento delle attività e di proroga della convenzione dopo i primi tre anni come previsto all'art. 4;
- le ipotesi di decadenza e di rinuncia del contributo nonché le eventuali ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti da parte degli enti partner;
- le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'art. 32, della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
- le modalità di governance della coprogettazione;
- il trattamento dei dati personali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico dei soggetti selezionati, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.
Ai soggetti selezionati può essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase di cui all'art. 10 punto 3), anche nelle more della stipula della convenzione.

Il Comune di Trento si riserva la facoltà di stipulare la convenzione con riguardo anche

ad una sola oppure a sole due linee progettuali, qualora per una o più delle restanti linee la fase di coprogettazione non arrivasse a positiva conclusione.

Il Comune di Trento si riserva inoltre in qualsiasi momento di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno sei mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che i partner possano per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento. E' fatta salva comunque la facoltà di disporre la cessazione di servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.

ART. 16 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Rimane in capo al Comune di Trento l'effettuazione delle verifiche sulla corretta realizzazione delle iniziative coprogettate.

Al fine dell'erogazione del contributo, ciascun Ente partner presenta al Comune di Trento, secondo le tempistiche concordate nel Tavolo di coprogettazione e stabilite in convenzione, un report delle attività svolte nelle diverse iniziative progettuali.
In particolare, il report deve contenere:

- la rendicontazione economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite secondo la tempistica, il metodo e gli strumenti concordati nel Tavolo di coprogettazione;
- la rendicontazione sociale, funzionale al lavoro di analisi oggetto del Tavolo di coprogettazione, secondo la tempistica, il metodo e gli strumenti concordati nel Tavolo stesso.

Per quanto riguarda i costi indiretti di amministrazione e di gestione di cui al precedente art. 11 non viene richiesta specifica documentazione.
Si ribadisce che le risorse pubbliche evidenziate al precedente art. 6 hanno natura e funzione compensativa e non corrispettiva, e sono concesse solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto partner.

Con riferimento a ciascuna linea progettuale, prima dell'avvio delle annualità successive al 2023, l'Ente partner invia al Comune il Piano economico preventivo dell'anno di riferimento, la relazione illustrativa delle voci di entrata e spesa e la definizione di dettaglio del piano esecutivo delle attività così come concordato nel relativo Tavolo di coprogettazione.
A consuntivo l'importo del contributo può altresì subire riduzioni qualora il Piano economico rendicontato sia inferiore (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione) alle previsioni di spesa formulate nel preventivo dell'anno di riferimento, al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il

cofinanziamento dell'Ente pubblico e quello dell'Ente partner - risultante dal Piano economico annuale teorico allegato all'istanza di partecipazione alla coprogettazione - che deve restare invariata.
La composizione del Piano economico per macrovoci di spesa ed entrata presentato con riferimento alla prima "annualità teorica" deve essere rispettata, con riferimento all'equilibrio tra le varie macrovoci, anche nella previsione per gli anni successivi, compresa la percentuale minima di cofinanziamento in capo al soggetto proponente in proporzione al finanziamento pubblico.

ART. 17 - PERSONALE IMPIEGATO E APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE

Per i servizi previsti dal Catalogo provinciale dei servizi socio assistenziali, ciascun Ente partner deve rispettare quanto ivi previsto con riferimento al personale impiegato.
Per gli interventi non previsti dal Catalogo e per i quali non è richiesto in ogni caso l'accreditamento, l'Ente partner deve essere in possesso del requisito generale 3 dell'Allegato 1) al Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007 (con riferimento ai requisiti morali del personale a diretto contatto con l'utenza).

Nel corso della coprogettazione, limitatamente ai casi di passaggio di gestione da un soggetto ad un altro e, se compatibili, di riduzione o interruzione dell'attività per qualsiasi motivo, si applica quanto disposto dall'art. 32 della L.p. n. 2/2016 (clausola sociale).
Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con delibera di Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente partner.
Ciascun Ente partner è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali (con relativo Integrativo Provinciale) e delle normative previdenziali, assicurative ed infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

Deve essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DEI PARTNER

Nella gestione del progetto tutti gli Enti partner si impegnano a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto definitivo esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione.

Gli Enti partner devono inoltre:
– assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e

previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune di Trento, con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune di Trento, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale impiegato per le attività coprogettate sia in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare gli Enti partner devono predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune di Trento le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Trento, per quanto compatibili;
- adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- assumersi la responsabilità dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 19 – ASSICURAZIONI

Gli Enti partner assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad essi affidate nella realizzazione del progetto, sollevando il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine ciascun Ente partner deve stipulare idonea assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che deve valere anche per il rischio locativo di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, e polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti del partner.
I massimali delle polizze saranno definiti nella convenzione.

ART. 20 – GARANZIE

A garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto di coprogettazione, ciascun Ente partner deve costituire una garanzia con validità fino alla durata della convenzione.

L'importo della garanzia è pari al 2% del finanziamento dell'Ente pubblico (costituito da budget finanziario e valore degli immobili) previsto per le prime tre annualità di durata della convenzione e deve essere immediatamente integrata in caso di utilizzo anche parziale. In caso di rinnovo della convenzione la garanzia deve essere nuovamente costituita.

La garanzia può essere costituita a scelta dell'Ente partner, mediante cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge.
La garanzia fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente pubblico.

La garanzia sarà progressivamente svincolata su base annua, previa verifica di conformità rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti.

ART. 21 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora il Comune riscontri inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione, le stesse vengono segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, all'Ente partner.
Se la segnalazione in prima istanza non sortisce effetto, le inadempienze sono successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento.
Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, l'Ente pubblico si riserva di dar corso alla procedura di risoluzione della convenzione e alla conseguente revoca del contributo, addebitando all'Ente partner una penale di un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro, sulla base della gravità dell'inadempimento.

L'Ente pubblico può risolvere in ogni momento la convenzione per grave inadempimento da parte dell'Ente partner e in caso di decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 13/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.

In caso di risoluzione della convenzione, all'Ente partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello

scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Ente pubblico dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Gli Enti partner sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Gli Enti partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, sono direttamente e pienamente responsabile/i della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 23 – AVVERTENZE

La presentazione della istanza di partecipazione e della relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
Il Comune di Trento si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogare la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Il Comune di Trento si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase di cui al punto 2) dell'art. 10 dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.
Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui al punto 4) dell'art 10, il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase di cui al punto 2) dell'art 10, che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 24 - INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è pubblicata sul sito www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Avvisi-e-news

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Trento; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di forme associative, anche se non ancora costituite formalmente, la

comunicazione recapitata all'Ente capofila si intende validamente resa a tutti gli altri soggetti facenti parte del raggruppamento.

Successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà promosso un incontro pubblico in data **13 dicembre 2022**, **ad ore 14.30** presso la sede del Servizio Welfare e coesione sociale, a Trento in via Bronzetti 1, allo scopo di illustrare ed eventualmente chiarire i contenuti del Progetto di massima di cui all'Allegato 1).

ART. 25 – CHIARIMENTI

Per le richieste di chiarimento e di informazioni riguardanti il presente Avviso è possibile inviare apposita mail con oggetto "Richiesta chiarimento coprogettazione" da inoltrare esclusivamente all'indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it, entro le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2023. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimento e le relative risposte verranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata al presente Avviso entro 15 giorni dalla loro ricezione.

ART. 26 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Ente partner ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
Il Comune e l'Ente partner sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
Il Comune e l'Ente partner sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679

ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti indicati come di competenza del Comune di Trento.

ALLEGATI all'Avviso:

- Allegato 1 - Progetto di massima
- Allegato 2 - Modello di piano economico
- Allegato 3 - Istanza di partecipazione
- Allegato 4 - Modello dichiarazione impegno alla costituzione di forma associativa
- Allegato 5 - Modello dichiarazione possesso dei requisiti dei soggetti che costituiranno la forma associativa
- Allegato 6 - Modello partnership di sostegno
- Allegato 7 - Tabella di valutazione